

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

1.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 22 APRILE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANARESI ANGELO

INDICE

| | <i>Pag.</i> | <i>Pag.</i> | |
|--|-------------|---|---|
| Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | | | |
| Varianti alla tabella A allegata alla legge 1 ^o giugno 1931-IX, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti, e successive modificazioni | 2 | | |
| Aggiornamenti alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito | 2 | | |
| Corresponsione delle indennità di accantonamento al personale militare del Regio esercito dislocato in località di montagna ad altitudine non inferiore ai 1000 metri | 3 | | |
| Approvazione delle norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. | 3 | | |
| Istituzione della « Cassa sottufficiali della Regia aeronautica » | 3 | | |
| Modificazioni al Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica | 4 | | |
| Istituzione delle categorie dei geofisici e degli assistenti di meteorologia nel Corpo del genio aeronautico | 5 | | |
| Integrazione dell'articolo 20 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, concernente le indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica | 6 | | |
| | | Proroga a tutto l'anno 1939-XVII-XVIII del termine stabilito dal Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1218, per la nomina in servizio permanente effettivo di sottotenente dell'arma aeronautica, ruolo specialisti, categoria automobilisti | 6 |
| | | Modifiche al Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, relativo al riordinamento dei corpi consultivi della Regia marina | 6 |
| | | Estensione agli aventi diritto dei militari ed assimilati dispersi in servizio non isolato all'estero delle norme del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1671, concernente la liquidazione dei capitali assicurati agli aventi diritto dei militari e assimilati dispersi in Africa Orientale | 7 |
| | | Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, che reca varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito | 7 |
| | | Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2095, recante aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito | 8 |
| | | Disegno di legge (<i>Rinvio</i>): | |
| | | Organizzazione bellica delle terre italiane d'oltremare | 7 |

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Anitori, Del Croix, Di Belsito, Russo, Tarabini, Vitalini-Sacconi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Chiamato dalla fiducia di S. E. il Presidente della Camera a presiedere la Commissione, ha accettato l'incarico obbedendo a quello che considera un dovere di soldato. Esprime la certezza che tutti i camerati, soldati anch'essi, vorranno con passione e con senso di responsabilità dare la loro collaborazione nello svolgimento del lavoro particolarmente delicato ed importante che la Commissione è chiamata a compiere e che la Nazione segue col più grande interesse.

Discussione del disegno di legge: Varianti alla tabella A allegata alla legge 1 giugno 1931-IX n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti, e successive modificazioni. (23)

CECI, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame trova riferimento nella legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, in base alla quale, in seguito specialmente alle esperienze della guerra, venivano stabilite delle limitazioni alle proprietà private in territori militarmente importanti, che si fossero comunque trovate in zone di frontiera sia marittima che terrestre. Queste limitazioni consistono soprattutto nell'obbligo da parte di privati, che volessero intraprendere lavori in codeste zone di interesse militare, di chiedere la preventiva autorizzazione alla competente autorità militare. Tali zone, per così dire nevralgiche, sono elencate in una tabella annessa alla legge stessa, in ragione della competenza territoriale delle autorità militari che debbono esercitare il controllo.

Ora il disegno di legge in discussione introduce una variante alla tabella, allo scopo di togliere dalla competenza del comando del Corpo d'Armata di Napoli i comuni di Reggio Calabria, Motta S. Giovanni, San Roberto e Scilla, attribuendoli invece alla competenza del Comando del Corpo d'Armata di Palermo, in quanto i detti comuni fanno parte del settore calabro della fortezza costiera Messina-Reggio Calabria interamente dipendente dal comando del Corpo d'Armata di Palermo.

Ritiene quindi pienamente giustificato il provvedimento.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico. (*Vedi Allegato*).

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Aggiornamenti alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio Esercito. (24)

GRIFFEY, *Relatore*, nota che il disegno di legge proposto apporta alcuni aggiornamenti alle vigenti disposizioni sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito e dei carabinieri Reali, in attesa che si provveda alla raccolta di dette disposizioni in separati testi unici.

Con i primi due articoli si traducono in norma di legge due disposizioni già attuate con semplici norme ministeriali, riflettenti la dispensa dal servizio o collocamento a riposo dei sottufficiali dei carabinieri Reali giudicati non più meritevoli o non più idonei, per incapacità, ai servizi del ruolo territoriale, e la riammissione nel ruolo del servizio effettivo dei marescialli capi dei carabinieri Reali in servizio territoriale giudicati idonei all'avanzamento prima del compimento del 25° anno di servizio.

L'articolo 3 ha lo scopo di agevolare il passaggio dei militari del Regio esercito, compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, vincolati a ferma od a rafferma, nel Corpo della polizia coloniale di recente istituzione.

Da ultimo vengono abrogati gli articoli della legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1225, con i quali fu istituito per i sottufficiali dei carabinieri reali l'avanzamento a scelta speciale e quello a scelta con e senza esami, essendo venuto meno lo scopo di tali forme speciali di avanzamento per effetto delle successive disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

Trattandosi in sostanza di tradurre in norme di legge disposizioni ministeriali già in attuazione e di eliminare quelle riguardanti situazioni di fatto già superate, trova che il disegno di legge sia da approvarsi senz'altro.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Corresponsione delle indennità di accantonamento al personale militare del Regio esercito dislocato in località di montagna ad altitudine non inferiore ai 1000 metri. (25)

PRESIDENTE riferisce in sostituzione del relatore Tarabini in congedo.

Nota che con la disposizione in esame si tende ad eliminare alcune incongruenze nella corresponsione della indennità di accantonamento ai militari appartenenti a reparti dislocati in alta montagna, eliminandosi il cumulo di questa indennità speciale con quelle inerenti ad altri servizi. Viene anche stabilito il divieto della corresponsione di questa indennità durante la licenza o l'allontanamento dalla sede disagiata per qualsiasi altro motivo. Infine viene sanzionata la concessione, fatta da semplice disposizione ministeriale, della indennità data fino dal 1° marzo 1936-XIV, per talune località del Piemonte, dell'Italia centrale e delle Alpi orientali e che non aveva mai avuto pratica attuazione.

Pone in discussione gli articoli.

GUGLIELMOTTI all'articolo 1^o, dove è detto: « La detta indennità va corrisposta nella seguente misura: a) intera, per tutta la durata del servizio per gli ufficiali e sottufficiali aventi famiglia acquisita a carico e per i militari di truppa », trova non chiaro il significato delle parole: « famiglia acquisita a carico ».

CECI ritiene che l'aggettivo « acquisita » voglia forse far intendere che si tratti di famiglia legalmente riconosciuta a carico in conformità delle disposizioni vigenti, in quanto possono essere a carico, oltre che i figli ed i genitori, anche parenti inabili al lavoro.

PRESIDENTE ritiene per certo che la parola « acquisita » sia stata adottata con ragione, per evitare dubbi o difficoltà di interpretazione; tuttavia sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Ministero. Intanto la Commissione può approvare l'articolo.

(Si approvano gli articoli 1 e 2).

GUGLIELMOTTI all'articolo 3 chiede se non sia il caso di conservare la indennità quando si tratti di semplice allontanamento temporaneo dalla sede per cui l'indennità è concessa e di cui invece l'articolo 5 dispone la sospensione.

PRESIDENTE fa rilevare che si tratta di una indennità intesa a compensare i disagi

dell'accantonamento e che quindi è logico che sia sospesa quando il disagio non esiste.

(Si approvano gli articoli 4 e 5).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Approvazione delle norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (50)

FERRETTI DI CASTELFERRETTO, *Relatore*, rileva che se il titolo del disegno di legge lascia supporre che il provvedimento abbia una portata piuttosto vasta, il suo contenuto è in realtà molto semplice e ristretto. Si tratta soltanto di prorogare a tutto il 1939 le norme di carattere transitorio che permettono la nomina e la promozione per merito di guerra del personale militare della Regia aeronautica che in servizi non isolati ha combattuto all'estero. Trattandosi di premiare particolari benemerienze, non resta che approvare con plauso questo disegno di legge. *(Vivissimi applausi).*

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico. *(Vedi Allegato).*

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione della Cassa sottufficiali della Regia aeronautica. (51)

PRETI, *Relatore*, fa osservare che il disegno di legge tende a colmare una lacuna in quanto fino ad ora non esisteva una Cassa per sottufficiali della Regia Aeronautica. Con la istituzione di questa si viene a porre il notevole contingente dei sottufficiali della Regia Aeronautica nelle stesse condizioni dei sottufficiali dipendenti dalle altre Amministrazioni militari. La struttura amministrativa della Cassa, analoga a quella delle similari Casse del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza, è la migliore garanzia del funzionamento e dell'opera che la istituenda cassa sarà chiamata a svolgere.

PRESIDENTE osserva che la lacuna cui ha accennato il relatore viene ad essere colmata in misura modesta e ritiene che la Commissione potrebbe esprimere il voto che per questa, come per le altre Casse per sottufficiali delle Forze armate, si voglia compiere un maggiore sforzo, al fine di venire più efficacemente incontro alle esigenze di una così

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

benemerita categoria di militari tanto preziosa soprattutto in guerra.

PRETI, *Relatore*, obietta che la Cassa ha più che altro la funzione di erogare prestiti per venire incontro alle transitorie difficoltà economiche di questa categoria di militari durante il loro servizio.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO è d'accordo col Presidente che la Commissione possa esprimere il voto che sia usata la maggior larghezza possibile nei confronti della benemerita categoria dei sottufficiali dell'aeronautica e possibilmente anche di quelli delle altre Forze armate.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approvano gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5).

CHIOZZI MILLELIRE, a proposito dell'articolo 6, chiede che cosa avvenga delle quote versate alla Cassa in caso di morte del sottufficiale che non lasci nè vedova nè figli.

PRESIDENTE rileva che in tal caso l'ammontare delle quote versate va al cumulo del fondo cassa, dando così modo di aumentare la indennità a favore di coloro che hanno famiglia.

GUGLIELMOTTI ricorda che così avviene anche per altre casse, come per quella di previdenza dei giornalisti.

(Si approvano l'articolo 6 e tutti gli altri articoli).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (52)

MANNI, *Relatore*, nota che il disegno di legge all'esame vuol perfezionare sulla base dell'esperienza le norme per l'avanzamento e reclutamento della Regia aeronautica, emanate nel 1935. Si tratta di ritocchi utili e giusti, nè di importanza tale da variare le linee della legge, nè i criteri base dell'avanzamento.

I primi due articoli contemplano la maniera di formazione della graduatoria dei subalterni all'atto della loro prima entrata nel servizio attivo permanente. Essi sono modificati nell'intento di sottrarre alla votazione degli esami finali quel valore assoluto che aveva nel determinare da sola la posizione relativa degli ufficiali nel ruolo di anzianità.

I punteggi di esame infatti non sempre sono il fedele indice del valore di un giovane,

nè essi valgono a misurare tutte le capacità che durante i corsi sono state coltivate ed affinate per dare al giovane ufficiale quella preparazione che è grado del suo valore militare. Si vogliono quindi far concorrere nella classifica finale, che formerà la graduatoria, e di conseguenza la posizione relativa in ruolo, anche i giudizi espressi durante lo svolgimento del corso.

La modifica è ispirata a criterio di giustizia rispetto all'allievo e sarà frutto di maggior garanzia per l'Amministrazione.

L'articolo 3 interessa la graduatoria di anzianità dei capitani del ruolo navigante, valida anche per la promozione a maggiore.

L'articolo 36 della legge stabilisce che nel ruolo naviganti non si possa accedere al grado di maggiore senza aver frequentato e superato un corso normale (biennale) della Scuola di guerra aerea.

Stabilisce inoltre che la graduatoria sia formata secondo il regolamento della scuola stessa, la quale graduatoria è poi quella derivante dalle votazioni riportate durante il corso e negli esami. Il sistema prevedeva appoggiarsi ad un vaglio ed a classifiche riportate durante due anni, ma circostanze ben note hanno obbligato il Ministero dell'aeronautica a tenere sino ad oggi un corso solamente annuale.

Il sistema non ha avuto quindi quel pratico fondamento, su cui si fidava, di una maturata valutazione, sembrando più giusto che la gravissima conseguenza della esclusione dall'avanzamento si avveri solo dopo una seconda prova dell'ufficiale.

Dato che per qualche anno ancora non potranno essere tenuti corsi biennali, l'Aeronautica intenderebbe, con carattere provvisorio e cioè sino a quando non saranno ripristinati i corsi regolari, lasciare immutata la posizione di ruolo e contemperare l'effetto dei risultati finali del corso dando solo la precedenza, nella promozione, al gruppo di ufficiali risultati idonei al primo esame, facendo seguire quelli idonei nell'esame di riparazione, e mandando infine i rimandati a ripetere ed a seguire la sorte degli esami col corso successivo.

Nella promozione ad anzianità in tal modo è molto attenuato l'effetto che il fattore fortuna e l'attitudine diciamo « scolastica » possono arrecare.

Il corso della Scuola di guerra non resta però inefficace nemmeno agli effetti della selezione, compito sempre secondario di fronte a quello primario della preparazione, perchè l'articolo 4 provvede a stabilire che per l'am-

missione agli esami a scelta per la promozione a maggiore, sia necessario, oltre al resto, aver riportato nel corso stesso una media non inferiore ai 16/20 ed in nessuna materia una votazione inferiore ai 14.

L'innovazione dell'articolo 4 è quindi quella di richiedere per l'ammissione agli esami per la promozione a scelta, oltre che la idoneità a fine di corso come è prescritto attualmente, anche un punteggio elevato non facile a raggiungersi.

L'articolo 5 ha un valore del tutto contingente e temporaneo, perchè si riferisce alla eccezionale situazione del momento che ha determinato la necessità di svolgere contemporaneamente tre corsi.

L'articolo 6 in fine vuol rendere la legge meno rigorosa sui caduti alla fine del corso col consentire loro di poterlo ripetere, sembrando sufficiente conseguenza la perdita di anzianità e più giusto che la gravissima conseguenza della esclusione dell'avanzamento si avveri solo dopo una seconda prova dell'ufficiale.

PRESIDENTE crede di interpretare lo unanime pensiero della Commissione, in occasione dall'approvazione di questo disegno di legge, inviando alla gloriosa Arma azzurra, che ha dato sino a ieri sì alte prove del suo eroismo e della sua alta efficienza nei più ardui cimenti, un entusiastico saluto. (*Vivissimi applausi*).

Pone in discussione gli articoli. (*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione delle categorie dei geofisici e degli assistenti di meteorologia nel Corpo del genio aeronautico. (53)

FERRETTI DI CASTELFERRETTO riferisce in sostituzione del relatore Di Belsito in congedo.

Sottolinea l'importanza del disegno di legge che viene a completare un servizio assolutamente essenziale per l'Arma aeronautica, sia dal lato militare che da quello civile. Finora il servizio geofisico e meteorologico era affidato ad un Corpo di assistenti di aerologia tratti dalle categorie civili e che continuavano ad essere funzionari di categorie civili. Ora si è ritenuto opportuno che questa importantissima branca dei servizi tecnici dell'aeronautica venga a far parte integrante del servizio tecnico dell'arma stessa, cioè del genio aeronautico. Il nuovo provvedimento

pertanto viene a determinare l'organico, il reclutamento ed il trattamento di questi nuovi ufficiali. Disposizioni transitorie, infine, regolano il passaggio dal vecchio al nuovo regime.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

MANNI sull'articolo 1, il quale introduce al decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, un articolo aggiuntivo 44-bis sotto il titolo «Corpo del genio aeronautico - Ruolo ingegneri» rileva come la disposizione del comma g) di questo articolo contenga un provvedimento che non ha connessione con la materia cui il disegno di legge in esame si riferisce. Il comma g) dice: «all'Articolo 40 è aggiunto il seguente comma: Eccezionalmente, e in vista di particolari benemerienze, potrà essere consentito agli ufficiali nelle condizioni di cui sopra una terza promozione ecc.».

Ma l'articolo 40 del decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, si riferisce all'avanzamento degli ufficiali del ruolo navigante che per incidenti di volo hanno avuto una minorazione tale da non permettere l'esercizio del volo. La legge stessa consente la facoltà al Ministro dell'aeronautica di promuovere per sole due volte questi ufficiali minorati.

Ora questo disegno di legge vuol consentire a questi ufficiali, quando concorrano benemerienze particolari, anche una terza promozione. Nulla ha da obiettare su questo intendimento del disegno di legge, ma non trova opportuno che la disposizione sia inserita in una legge che riguarda la istituzione del corpo dei geofisici e degli assistenti di meteorologia.

La sede opportuna sarebbe piuttosto nel disegno di legge dianzi approvato relativo al reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, oppure in una disposizione di legge separata. Lo stesso dicasi per il comma h) che riguarda anche esso la promozione degli ufficiali del ruolo servizi.

CECI, ritiene che la disposizione eccezionale del disegno di legge riguardi unicamente i geofisici, dato che il disegno di legge ad essi si riferisce. Per questi la minorazione fisica non può costituire ostacolo al loro servizio, a differenza degli ufficiali del ruolo navigante e crede perciò che sia questa la ragione per cui il disegno di legge abbia voluto fare questa eccezione per i geofisici, quando tiano particolarmente meritevoli della promozione. Si augurerebbe che la disposizione potesse riguardare o essere estesa anche agli ufficiali del ruolo navigante, tanto più

che la loro menomazione deriva da atti di eroismo sempre degni di speciale considerazione.

MANNI osserva che l'articolo 40 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, è posto sotto il titolo « Arma aeronautica: ruolo naviganti. Quindi non vi è dubbio che il proposto articolo aggiuntivo, 44-bis, con le parole « agli ufficiali nelle condizioni di cui sopra » si riferisca agli ufficiali del ruolo navigante ». D'altra parte l'articolo 40 non poteva riferirsi ai geofisici, perchè all'epoca della sua emanazione questo corpo non esisteva e, per altro, non è concepibile che proprio ai geofisici si voglia dare un trattamento così eccezionale, dato che essi non sono soggetti ai rischi di volo come gli ufficiali del ruolo navigante.

PRESIDENTE precisa come sia stato chiarito che i commi *d*) ed *h* non si riferiscono alla categoria dei geofisici ed assistenti di meteorologia e ritiene che la Commissione, pur approvando l'articolo, possa esprimere il voto che per l'avvenire non si introducano nei disegni di legge disposizioni estranee alla materia indicata nel titolo.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO ritiene che la disposizione debba riguardare anche il ruolo ingegneri perchè gli ufficiali di questo ruolo sono pure esposti a rischi di volo specie in occasione di collaudi.

(*Si approva l'articolo 1 — Si approvano anche tutti gli altri articoli*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Integrazione dell'articolo 20 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, concernente la indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica. (54)

BARBARO, *Relatore*, osserva che mentre l'articolo 20 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, dispone la corresponsione di compensi e soprassoldi giornalieri al personale militare e civile della Regia aeronautica che disimpegna incarichi per servizi speciali, il disegno di legge in esame, per una misura di giustizia, stabilisce che tali indennità siano sospese durante il periodo di durata della punizione di rigore in cui i militari possono incorrere e, con nobile intendimento, vuole che tali compensi e soprassoldi

siano versati all'Opera Nazionale per i figli degli aviatori. Essendo il provvedimento giustificato, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico. (*Vedi Allegato*).

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga a tutto l'anno 1939-XVII-XVIII del termine stabilito dal Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1218, per la nomina in servizio permanente effettivo di sottotenente dell'arma aeronautica, ruolo specialisti, categoria automobilisti. (55)

PRESIDENTE riferisce in sostituzione del relatore Anitori, in congedo.

Nota che si tratta semplicemente di prorogare il termine consentito dal Regio decreto-legge 18 giugno 1939-XVI, n. 1218, che dava facoltà al Ministro dell'aeronautica, di ricoprire, sino a tutto l'anno 1938, i posti vacanti nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo della categoria automobilisti del ruolo specialisti dell'arma aeronautica, mediante la nomina a sottotenente di coloro che risultarono idonei nel concorso bandito con decreto ministeriale 17 settembre 1937-XV. Essendo decorso il termine, per non dovere ricorrere ad un nuovo concorso, e dato che si trovano in servizio elementi idonei, si concede la proroga sino a tutto il 1939 della facoltà concessa al Ministro di assumere questo personale in servizio. Trova ovvio il provvedimento e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico. (*Vedi Allegato*).

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, relativo al riordinamento dei corpi consultivi della Regia marina. (63)

NEGROTTO, *Relatore*, precisa che il disegno di legge in esame comprende due modifiche alle disposizioni di legge vigenti sull'ordinamento del Regio Esercito. La prima riguarda la composizione del Consiglio superiore di Marina, nel quale, allo scopo di assicurare una maggiore libertà di scelta, si dispone la presenza di un avvocato dello Stato di grado non inferiore al quinto, in luogo di un sostituto avvocato generale o

vice avvocato dello Stato come finora stabilito. Con la seconda modifica si rende obbligatorio, anzichè facoltativo, come per il passato, l'intervento alle riunioni del Comitato per i progetti delle navi e del Comitato dei progetti delle armi navali, dell'ammiraglio ispettore delle artiglierie e munizioni e dell'ammiraglio ispettore delle armi subacquee ogni qualvolta si tratti di questioni di loro competenza e limitatamente alle questioni stesse.

MANNI si chiede se sia opportuno introdurre nell'articolo la specificazione che gli ispettori delle artiglierie e munizioni e delle armi subacquee partecipano ai lavori del Comitato senza voto deliberativo, pur riconoscendo che non vi è dubbio che tale voto spetti unicamente a coloro che fanno parte permanentemente del Comitato.

NEGROTTA, *Relatore*, fa presente che mentre i componenti del Comitato sono determinati per legge, l'intervento alle riunioni degli ispettori è limitato ai soli casi in cui si trattano questioni di loro competenza, sì che le funzioni di tali ispettori hanno un carattere unicamente consultivo.

GUGLIELMOTTI propone di sostituire alla dizione: « senza voto deliberativo » l'altra « con voto consultivo ».

PRESIDENTE non ritiene formalmente appropriata tale modificazione, dato che si tratta di un consenso consultivo per sua natura.

Pone ai voti l'articolo unico. (*Vedi Allegato*).

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Estensione agli aventi diritto dei militari ed assimilati dispersi in servizio non isolato all'estero delle norme del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1671, concernente la liquidazione dei capitali assicurati agli aventi diritto dei militari e assimilati dispersi in Africa Orientale Italiana. (100)

GORINI, *Relatore*, rileva che l'attuale procedura per la liquidazione dei capitali assicurati agli aventi diritto dei militari ed assimilati dispersi in servizio non isolato all'estero è stata finora molto complessa avendo gli istituti di assicurazione il diritto di fare riferimento alle norme della legge comune. Ciò portava spesso alla necessità di compiere lunghe pratiche da parte delle famiglie che avevano invece necessità di una rapida liquidazione. Un doveroso ricono-

scimento delle benemerienze dei nostri valorosi legionari che sotto le insegne del Littorio combatterono in Spagna contro il bolscevismo per il trionfo della civiltà, rendeva perciò necessario estendere a questi ultimi le disposizioni del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1671, già adottate per la liquidazione dei capitali assicurati per gli aventi diritto dei militari ed assimilati dispersi in Africa orientale italiana.

Date le alte finalità del disegno di legge, è certo che esso avrà l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo unico. (*Vedi Allegato*).

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Organizzazione bellica delle terre italiane d'oltremare. (101)

PRESIDENTE avverte che la discussione del disegno di legge al n. 13 dell'ordine del giorno concernente l'organizzazione bellica delle terre italiane d'oltremare è stata rinviata ad una prossima decisione per desiderio del Ministero interessato.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni del Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, che reca varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (102)

ASINARI DI SAN MARZANO, *Relatore*, nota che il disegno di legge in esame riguarda alcune varianti da apportare al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596. Tali varianti sono state rese necessarie dal continuo rinnovamento e perfezionamento dell'esercito che imponeva di adeguare le norme sul reclutamento degli ufficiali alle sempre aumentate esigenze dell'esercito.

La relazione ministeriale chiarisce ampiamente le nuove varianti contenute nel Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, che col presente disegno di legge viene convertito in legge con una modificazione di dettaglio intesa ad ovviare ad una materiale omissione all'articolo 7. Tra queste varianti, merita particolare menzione quella relativa alla nomina a sottotenente di complemento dell'esercito degli ufficiali della Milizia Vo-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lontana per la Sicurezza Nazionale i quali siano stati, su proposta delle autorità del Regio esercito, promossi o assunti in servizio permanente effettivo nella milizia stessa per merito di guerra.

Ritiene pertanto che la Commissione possa approvare la conversione in legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico. (*Vedi Allegato*).

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, numero 2095, recante aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito. (98)

PRESIDENTE rileva che il disegno di legge si risolve in un magnifico potenziamento del nostro Esercito. Ritiene pertanto che la Commissione debba plaudire a questo potenziamento, sul quale si basa la sicurezza e la certezza d'avvenire della nostra Patria, inviando anche al nostro valoroso Esercito l'entusiastico saluto già precedentemente rivolto alle forze aeree. (*Vivissimi applausi*).

SACCO, *Relatore*, nota che il disegno di legge è molto importante perchè riguarda la costituzione dell'Esercito e, di conseguenza, l'efficienza bellica delle nostre forze armate terrestri. Il criterio fondamentale che ha ispirato lo Stato maggiore nella riforma dell'ordinamento del Regio esercito nella sua struttura organica, è dovuto al dinamismo impresso dalla Rivoluzione fascista a tutte le manifestazioni della vita nazionale ed è la sintesi di questo concetto trasportato nel campo militare. In sostanza, oggi l'Esercito mira soprattutto ad una guerra di rapido sviluppo e di rapida soluzione; era necessario quindi che si creasse uno strumento bellico avente in sé la forza e la possibilità di adattarsi alla nostra dottrina di guerra. A questa esigenza si è provveduto con la creazione di una unità

base, la divisione, alla quale è stata data una maggiore potenza per numero e qualità di armi, una maggiore snellezza nei riguardi dell'impiego strategico ed una maggiore forza nei riguardi dell'impiego tattico nonché una maggiore leggerezza nei riguardi dell'impiego logistico.

Illustra con dati e raffronti la consistenza in effettivi ed in armi della grande unità base ed i criteri che debbono presiedere al suo impiego rilevando come in relazione all'aumento della forza sia stato necessario procedere ad un conseguente aumento degli organici.

Propone che la Commissione dia la sua approvazione al disegno di legge che tanto bene risponde alle esigenze militari della Nazione.

GUGLIELMOTTI trova ottimo il concetto dell'alleggerimento della divisione. Esprime però il voto che specialmente per quanto si riferisce all'armamento pesante, questo sia convenientemente distribuito sulle prime linee in modo che tutte le unità minori della divisione ne siano dotate per poterlo impiegare rapidamente in caso di necessità.

PRESIDENTE concorda, ricordando soprattutto come l'esperienza della guerra insegna quanta importanza rivesta la possibilità di impiegare in prima linea mezzi che permettano il rapido sfruttamento del successo.

GORINI è dello stesso parere, specie per la necessità di impiego della mitragliatrice pesante in posizioni di difesa.

MAZZETTI fa osservare che, essendo la divisione dotata di armi pesanti, dipenderà dal criterio del Comandante il distribuirle presso le unità minori a seconda delle necessità.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico. (*Vedi Allegato*).

(*È approvato*).

La riunione termina alle 12,30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Varianti alla tabella A allegata alla legge 1^o giugno 1931-IX, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti, e successive modificazioni. (23)

ARTICOLO UNICO.

Nella tabella A (prima zona militarmente importante) annessa alla legge 1^o giugno 1931-IX, n. 886, quale risulta modificata dalla legge 15 dicembre 1932-X, n. 1836, e dal Regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 796 (convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2236), all'indicazione « Comando del corpo d'armata Napoli » è sostituita l'indicazione « Comando del corpo d'armata Palermo ».

Aggiornamenti alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito. (24)

ART. 1.

I sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali del ruolo territoriale riconosciuti non più idonei, per incapacità, a coprire la carica alla quale sono addetti, oppure che ne siano giudicati non più meritevoli, dovranno essere proposti al Ministero della guerra per il collocamento a riposo o per la dispensa dal servizio a seconda che abbiano raggiunto o meno i venti anni di servizio effettivamente prestato.

ART. 2.

All'articolo 9 del Regio decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1413 (convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929-VIII, n. 2294), è aggiunto il seguente comma:

« Ad essi è precluso il ritorno nel ruolo del servizio effettivo. È fatta eccezione per i marescialli capi che, essendo stati dichiarati idonei all'avanzamento nel ruolo generale e venendo a conseguire diritto alla promozione nel ruolo stesso prima della scadenza del

venticinquesimo anno di servizio, possono, a domanda, essere restituiti al ruolo di provenienza ».

ART. 3.

Ai militari del Regio esercito, compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, che ottengano l'ammissione nel corpo della polizia coloniale, viene corrisposta l'aliquota del premio di ferma o di rafferma dalla quale sono prosciolti, in proporzione al periodo della ferma o rafferma stessa compiuto fino all'atto del proscioglimento.

ART. 4.

Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1225.

ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Corresponsione delle indennità di accantonamento al personale militare del Regio esercito dislocato in località di montagna ad altitudine non inferiore ai 1000 metri. (25)

ART. 1.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito appartenenti a reparti dislocati in località di altitudine non inferiore ai mille metri è dovuta l'indennità di accantonamento di cui all'articolo 1 del Regio decreto 18 marzo 1929-VII, n. 394.

La detta indennità va corrisposta nella seguente misura:

- a) intera, per tutta la durata del servizio, per gli ufficiali e sottufficiali aventi famiglia acquisita a carico e per i militari di truppa;
- b) intera per il primo mese e ridotta a metà pel tempo successivo, per gli ufficiali e sottufficiali celibi.

ART. 2.

La indennità di cui al precedente articolo 1 è estesa con le stesse modalità agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri reali, sempre quando non percepiscano altre indennità o compensi speciali, anche a carico di altre amministrazioni dello Stato, per il servizio alla frontiera. Nel caso che questa ultima indennità risulti d'importo minore, verrà corrisposta la differenza fino a concorrenza dell'importo dell'indennità di accantonamento.

ART. 3.

L'indennità di accantonamento di cui alla presente legge è sospesa durante le assenze, anche se temporanee, dalla località per la quale l'indennità stessa è concessa.

Tale norma vale tanto per le assenze dovute a motivi di servizio, quanto per quelle dovute a licenze o malattie.

L'indennità stessa non è, infine, cumulabile con le indennità di soggiorno, di marcia e di guardia alla frontiera e non può in alcun caso essere estesa agli impiegati civili dell'amministrazione militare.

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, eccetto per le seguenti località anch'esse di altitudine non inferiore a 1000 metri per le quali ha invece effetto dal 1° marzo 1936-XIV: Bardonecchia, Bersezio, Brennero, Cesana, Chaberton, Cima di Marta, Colle di Tenda, Curon, Fenestrelle, Limone Piemonte, Margheria dei Boschi, Moncenisio, Panice, Petralia Sottana, Pian della Secchia, Prazzo, Sambuco Pietraporzio, Sampeyre (Forte Becetto), San Candido, San Giacomo Entraque, Terme di Valdieri, Ulzio, Vinadio.

Approvazione delle norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (50)

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII le disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 798, si applicano nei riguardi di coloro che, fino a tutto il 31 dicembre 1939-XVIII, abbiano partecipato ad operazioni belliche in occasione di servizio non isolato all'estero, da valutarsi con criterio discrezionale dal Ministero dell'aeronautica.

Istituzione della « Cassa sottufficiali della Regia aeronautica ». (51)

ART. 1.

A datare dal 1° luglio 1939-XVII, è istituita presso il Ministero dell'aeronautica una « Cassa sottufficiali della Regia aeronautica » alla quale è affidato il compito di corrispondere una indennità supplementare ai sottufficiali di carriera della Regia aeronautica, indipendentemente da quella che viene corrisposta ai marescialli dall'opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato.

Alla Cassa sottufficiali è conferita personalità giuridica.

Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministro per l'aeronautica.

Agli effetti tributari si applicano alla Cassa sottufficiali le disposizioni vigenti per la Cassa ufficiali istituita con la legge n. 35 del 4 gennaio 1937-XV.

ART. 2.

La Cassa sottufficiali è amministrata da un Consiglio composto di quattro membri nominati dal Ministro per l'aeronautica e di uno nominato dal Ministro per le finanze.

Il controllo sulle operazioni e sui bilanci della Cassa sottufficiali è affidato ad un Comitato di tre sindaci, nominati due dal Ministro per l'aeronautica e uno dal Ministro per le finanze.

I membri del Consiglio ed i sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il servizio di cassa è affidato alla Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (ufficio cassa) del Ministero dell'aeronautica.

Tutte le prestazioni per la Cassa sottufficiali sono gratuite.

ART. 3.

Alla Cassa sottufficiali sono iscritti di ufficio tutti i sottufficiali di carriera (in servizio continuativo effettivo) della Regia aeronautica. È fatta eccezione per coloro che entro il 30 giugno 1940-XVIII, raggiungano i limiti di età per la cessazione dal servizio.

ART. 4.

I sottufficiali della Regia aeronautica iscritti alla Cassa sottufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'1 per cento sullo stipendio lordo o sulla paga lorda di diritto riferita ad anno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ai sottufficiali con stipendio o paga ridotti la ritenuta è operata sullo stipendio o paga lordi ridotti cui hanno diritto.

L'importo delle ritenute è corrisposto alla Cassa sottufficiali con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo alla « Cassa ufficiali ».

ART. 5.

I proventi delle ritenute di cui al precedente articolo 4 ed ogni altra attività della Cassa sottufficiali, sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento dell'indennità supplementare, impiegati subito in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministero per l'aeronautica su proposta del Consiglio di amministrazione.

Possono altresì essere impiegati in prestiti da concedere ai sottufficiali della Regia aeronautica iscritti alla Cassa sottufficiali nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministro per l'aeronautica su proposta del Consiglio di amministrazione della cassa sottufficiali.

ART. 6.

L'indennità di cui all'articolo 1 è dovuta ai sottufficiali di carriera della Regia aeronautica iscritti da almeno sei anni alla Cassa sottufficiali, che cessano dal servizio continuativo effettivo con diritto a pensione vitalizia ed è corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.

In caso di morte in servizio del sottufficiale, l'indennità supplementare a lui spettante è corrisposta alla vedova od agli orfani minorenni o, in mancanza alle orfane nubili maggiorenni, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'aeronautica.

ART. 7.

Agli iscritti che cessano dal servizio con diritto a pensione vitalizia prima del compimento dei sei anni di iscrizione alla Cassa sottufficiali, o successivamente perchè nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o perchè trasferiti nei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato senza diritto a pensione, viene restituito l'ammontare delle somme versate per contributo obbligatorio.

ART. 8.

L'indennità supplementare è pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo lordo

o paga annua lorda di diritto ragguagliati ad anno, quanti sono gli anni di iscrizione alla cassa sottufficiali, calcolando per anno intero le frazioni superiori a sei mesi.

Il periodo di iscrizione alla cassa sottufficiali trascorso nelle posizioni o nelle condizioni che importino sospensione dell'intero stipendio o paga non è computato ai fini della liquidazione.

ART. 9.

I limiti e la misura dell'indennità supplementare potranno essere variati dal Ministro per l'aeronautica in relazione alle disponibilità del bilancio ed agli oneri prevedibili in futuro, su proposta del Consiglio di amministrazione della cassa sottufficiali.

ART. 10.

La ritenuta di cui al precedente articolo 4 ha inizio con decorrenza dal 1° luglio 1939, anno XVII.

Modificazioni al Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (52)

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 9 delle norme approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314 è sostituito dal seguente:

« L'anzianità relativa è stabilita dalla graduatoria formata in conformità delle disposizioni contenute nei regolamenti delle relative scuole, al termine del corso regolare o del corso d'integrazione ».

ART. 2.

Il penultimo comma e l'ultimo comma dell'articolo 10 delle norme approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu sostituito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1232, sono sostituiti dai seguenti:

« L'anzianità relativa è stabilita dalla graduatoria formata, al termine dei corsi, in conformità delle disposizioni contenute nei regolamenti delle relative scuole.

A parità di anzianità assoluta i sottotenenti provenienti dai corsi regolari avranno

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in ogni caso la precedenza; per gli altri l'anzianità relativa verrà stabilita intercalando in ruolo, secondo l'ordine di graduatoria, uno proveniente dal corso d'integrazione per marescialli e due provenienti dagli ufficiali subalterni di complemento».

ART. 3.

Il 2° comma dell'articolo 36 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito con effetto dal 1° novembre 1938-XVII, dai seguenti:

« La promozione al grado di maggiore — a titolo di anzianità — degli ufficiali riconosciuti idonei all'avanzamento, ha luogo in ordine di anzianità, salvo per coloro che abbiano superato il corso normale in seconda sessione di esami, i quali non potranno essere promossi — sempre in ordine di anzianità — se non dopo effettuate le promozioni degli idonei a primo scrutinio.

I capitani che ripetano un anno di corso verranno considerati — agli effetti dell'avanzamento — come facenti parte del corso nel quale ottengono l'idoneità, ferme rimanendo le disposizioni del precedente comma, a seconda che superino il corso normale a primo o secondo esame.

I capitani che per cause di forza maggiore — debitamente accertate — non possano frequentare o ultimare il corso normale cui sono assegnati, saranno ammessi al corso dell'anno accademico successivo e verranno considerati come appartenenti al corso che avrebbero dovuto frequentare; ma non potranno conseguire la promozione se non dopo il superamento del corso normale, salva l'applicazione del disposto del precedente articolo 33, sempre quando non debbano ripetere alcun anno di corso ».

ART. 4.

L'articolo 50 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« In relazione al disposto dell'articolo precedente il Ministero dell'aeronautica indice, ove siano prescritti, gli esami per l'avanzamento ad anzianità, nonché quelli per l'avanzamento a scelta.

Agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta possono concorrere, per non più di due volte per ogni grado, gli ufficiali che nelle note caratteristiche dell'ultimo biennio

e riferentisi al grado col quale concorrono agli esami stessi, abbiano ottenuto qualifiche superiori al buono con 3, e, ove appartengano al ruolo naviganti, qualifiche di volo non inferiori a sedici ventesimi), siano giudicati dalle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado meritevoli di aspirare a detto avanzamento per carattere, intelligenza, cultura, qualità militari ed aeronautiche, siano compresi nella prima metà del ruolo organico se tenenti o capitani, nei primi due terzi se maggiori. I capitani del ruolo naviganti dovranno altresì aver superato il corso normale della scuola di guerra aerea ed aver riportato una media finale di almeno sedici ventesimi ed in nessuna materia una media particolare inferiore a quattordici ventesimi, formata secondo quanto sarà stabilito dal regolamento sul funzionamento della scuola di guerra aerea.

Essi, nel termine stabilito, dovranno presentare, per via gerarchica, domanda di ammissione all'esame. Le autorità di cui sopra la trasmetteranno col loro giudizio al Ministero il quale deciderà in merito, inappellabilmente ».

ART. 5.

I capitani appartenenti ai corsi normali che hanno avuto inizio, contemporaneamente, il 1° novembre 1938, saranno considerati — a tutti gli effetti — come facenti parte dei corsi distinti, salvo per coloro che dovessero ripetere il corso nell'anno successivo, ai quali si applicheranno le disposizioni del 3° comma dell'articolo 36 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale viene sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

Ai capitani dei corsi stessi che superino gli esami in seconda sessione e che siano riconosciuti idonei all'avanzamento, non potrà essere assegnata, all'atto della promozione, un'anzianità inferiore a quella dei pari grado meno anziani, appartenenti al corso immediatamente successivo e che eventualmente fossero stati già promossi al grado superiore.

ART. 6.

I capitani che non abbiano superato il corso normale svoltosi nell'anno 1938, potranno essere ammessi a ripeterlo col primo corso che si svolgerà dopo la pubblicazione della presente legge e concorreranno all'avanzamento soltanto dopo che abbiano superato il corso stesso.

Istituzione delle categorie dei geofisici e degli assistenti di meteorologia nel corpo del genio aeronautico. (53)

ART. 1.

Alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

a) il primo comma dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

I tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico sono tratti, per pubblico concorso, per titoli e per esami, dai cittadini italiani laureati in ingegneria, in chimica o in chimica industriale, ed abilitati all'esercizio della professione, ovvero in fisica, in fisico-matematica, o in matematica, o muniti della laurea della Sezione di magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli.

I laureati in fisica, fisico-matematica o matematica, o dalla Sezione di Magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli, potranno concorrere solo per la categoria geofisici di cui al successivo articolo 14 ».

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

I tenenti del Genio aeronautico, all'atto della nomina, vengono assegnati ad una delle seguenti categorie:

- 1^a categoria: ufficiali ingegneri aeronautici;
- 2^a categoria: ufficiali ingegneri edili;
- 3^a categoria: ufficiali ingegneri radio-elettricisti;
- 4^a categoria: ufficiali ingegneri d'armamento;
- 5^a categoria: ufficiali ingegneri chimici;
- 6^a categoria: ufficiali geofisici.

Per gli ufficiali delle prime quattro categorie l'assegnazione ha luogo ai soli fini dell'impiego e secondo le necessità del servizio, i loro titoli di studio e le loro attitudini. Per gli ufficiali stessi è ammesso, sia a domanda, sia d'autorità, in relazione alle esigenze del servizio, il passaggio da una delle predette categorie all'altra, purchè ne posseggano i requisiti. Essi sono pertanto tenuti, occorrendo, a seguire i corsi di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per conseguire i titoli necessari per il passaggio di categoria. Le assegnazioni ed i passaggi di categoria sono disposti con determinazione ministeriale.

Gli ufficiali della categoria ingegneri aeronautici possono inoltre, a loro domanda,

essere ammessi a frequentare corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto aeronautico.

Per gli ufficiali ingegneri chimici e per i geofisici, l'assegnazione, rispettivamente alle categorie 5^a e 6^a è definitiva: per essi non è ammesso il passaggio ad alcun'altra categoria.

c) al primo comma dell'articolo 15 è aggiunto il seguente periodo:

Potranno altresì essere ammessi al detto concorso, ma esclusivamente per la nomina a sottotenente nella categoria assistenti di meteorologia, i marescialli in servizio permanente della categoria radio aerologi del ruolo specialisti dell'Arma Aeronautica.

d) nell'articolo 22, il capoverso relativo al corpo del genio aeronautico è sostituito dal seguente:

Corpo del genio aeronautico.

1^o) ruolo ingegneri;

2^o) ruolo assistenti tecnici:

I) categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie;

II) categoria assistenti di meteorologia.

e) all'articolo 24 quale fu sostituito dall'articolo 1, lettera f) del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 894, dopo le parole « per gli ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri » sono aggiunte le seguenti: « eccetto per quelli della categoria 6^a (geofisici) i quali non possono progredire nella carriera oltre il grado di colonnello ».

f) al capo secondo titolo 3^o è aggiunto il seguente:

§ 3. — *Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri.*

ART. 44-bis.

L'avanzamento per gli ufficiali geofisici può aver luogo ad anzianità, a scelta o a scelta assoluta ma è subordinato alla condizione che esista nel grado superiore la necessaria vacanza secondo la tabella di cui alla nota (6) alla tabella organica degli ufficiali del Corpo del Genio Aeronautico, ruolo ingegneri, allegata al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220.

g) all'articolo 40 è aggiunto il seguente comma:

Eccezionalmente, e in vista di particolari benemeritenze, potrà essere consentito agli ufficiali nelle condizioni di cui sopra una terza promozione da conferirsi indipendentemente

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dal compimento dei corsi obbligatori prescritti per l'avanzamento su proposta delle autorità gerarchiche e previo giudizio favorevole ad unanimità di voti della Commissione superiore d'avanzamento, la quale determinerà, altresì, il posto di ruolo da assegnarsi nel nuovo grado.

h) i primi due commi dell'articolo 42 sono sostituiti dai seguenti:

Gli ufficiali del ruolo servizi, ancorchè esistano le necessarie vacanze organiche, non possono essere promossi ad anzianità al grado superiore se non siano stati prima promossi ad anzianità tutti gli ufficiali del ruolo naviganti della stessa anzianità di grado che abbiano la medesima anzianità di servizio permanente e che abbiano avuto normale andamento di carriera.

Eccezione fatta per l'avanzamento a scelta assoluta al grado di colonnello, gli ufficiali del ruolo servizi, idonei all'avanzamento a scelta, non potranno essere promossi al grado superiore, ferma restando l'osservanza delle norme di cui agli articoli 27 e 28 e semprechè esista la necessaria vacanza organica, se non sia stato prima promosso, per lo stesso titolo, l'ufficiale della stessa anzianità di grado che abbia la medesima anzianità di nomina in servizio permanente, iscritto sul quadro d'avanzamento a scelta.

ART. 2.

Nella tabella organica degli ufficiali del Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, allegata al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, è aggiunta la seguente nota (6):

Nei vari gradi del Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, fino a colonnello, la consistenza numerica degli ufficiali geofisici rimane stabilita dalla seguente tabella:

| Gradi | al 1° gennaio 1939 XVII | al 1° gennaio 1940 XVIII | al 1° gennaio 1941 XIX |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Colonnello | 3 | 3 | 4 |
| Tenente Colonnello | 7 | 8 | 9 |
| Maggiore | 5 | 6 | 7 |
| Capitano | 25 | 29 | 33 |
| Tenente | 20 | 24 | 27 |
| | <u>60</u> | <u>70</u> | <u>80</u> |

Nella tabella organica degli ufficiali del Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, allegata al Regio decreto-legge 22 feb-

braio 1937-XV, n. 220, è aggiunta la seguente nota (7):

Nei vari gradi della categoria assistenti di meteorologia del ruolo assistenti tecnici del Corpo del Genio aeronautico, la consistenza numerica degli ufficiali rimane stabilita dalla seguente tabella:

| Gradi | al 1° gennaio 1939 XVII | al 1° gennaio 1940 XVIII | al 1° gennaio 1941 XIX |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Capitani | 38 | 47 | 56 |
| Subalterni | 64 | 79 | 94 |
| | <u>102</u> | <u>126</u> | <u>150</u> |

ART. 3.

Per la prima copertura dei posti della categoria geofisici del ruolo ingegneri del Corpo del Genio aeronautico e della categoria assistenti di meteorologia del ruolo assistenti del Corpo anzidetto, il Ministero dell'aeronautica è autorizzato:

a) a nominare ufficiali in servizio permanente nei ruoli stessi con decorrenza 1° aprile 1939, i personali civili della Regia aeronautica che appartengano rispettivamente ai ruoli dei geofisici o degli assistenti di aerologia e cartografi di aerologia, purchè siano riconosciuti fisicamente idonei al servizio militare e purchè alla data suddetta abbiano un'età tale che consenta loro di appartenere ai ruoli militari del servizio permanente pari alla permanenza minima prescritta dall'articolo 30 delle norme approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, per conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale dovrebbero essere nominati.

Dette nomine avranno luogo, su domanda degli interessati, e previo accertamento della idoneità fisica, nel grado iniziale del corrispondente ruolo militare, salvo per quelli che ricoprissero nei ruoli civili gradi parificati a gradi superiori a quello iniziale del ruolo militare, per i quali la nomina potrà aver luogo nel grado immediatamente inferiore a quello ricoperto nel ruolo civile di appartenenza.

Le nomine di cui sopra s'intendono subordinate — per gli aspiranti alla categoria geofisici — al possesso della prescritta laurea e — per gli aspiranti alla categoria assistenti di meteorologia — al possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il numero massimo dei posti da coprirsi mediante tali nomine è fissato come segue:

Ruolo ingegneri: categoria geofisici.

| | |
|--------------------|------|
| Maggiori | N. 1 |
| Capitani | » 4 |
| Tenenti | » 4 |

Ruolo assistenti tecnici: categoria assistenti di meteorologia.

| | |
|------------------------|------|
| Capitani | N. 2 |
| Tenenti | » 6 |
| Sottotenenti | » 26 |

I posti che non venissero ricoperti nei gradi superiori potranno essere conferiti nei gradi inferiori.

Eccezionalmente, potranno essere trasferiti — a domanda — nel ruolo assistenti tecnici (categoria assistenti di meteorologia) i geofisici dei ruoli civili che non possano essere trasferiti nel ruolo ingegneri del corpo del genio aeronautico (categoria geofisici) per aver superato i limiti di età di cui sopra. Il grado da conferire, in tal caso, sarà corrispondente a quello rivestito nel ruolo civile salvo per i geofisici civili che rivestano grado superiore al 9^o, ai quali non potrà essere conferito che il grado di capitano. Tali ultime nomine potranno essere conferite anche in eccedenza al numero dei posti come sopra fissato.

b) a bandire un concorso, per titoli e per esami, per la nomina al grado iniziale del ruolo ingegneri del corpo del genio aeronautico (categoria geofisici) fra i cittadini italiani in possesso della prescritta laurea e per la nomina al grado iniziale del ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico (categoria assistenti di meteorologia) fra i cittadini italiani che siano in possesso della licenza di scuola media di grado superiore Regia o pareggiata.

Il numero dei posti da mettersi a concorso non potrà superare i 30 per la categoria geofisici del ruolo ingegneri ed i 45 per la categoria assistenti di meteorologia del ruolo assistenti tecnici.

Per la partecipazione al concorso stesso i candidati non dovranno aver superato, alla data della presente legge, l'età massima appresso indicata:

| | |
|---|---------|
| 1 ^o) geofisici | 36 anni |
| 2 ^o) assistenti di meteorologia | 30 » |

Ai limiti suddetti sono applicabili le maggiorazioni di cui all'articolo 23 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Inoltre, i limiti stessi potranno essere aumentati della metà del servizio effettivamente prestato — in qualsiasi tempo e qualità — nella Regia aeronautica alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè con funzioni rispettivamente di geofisici o assistenti o cartografi di aerologia e da valutarsi, comunque, per non più di cinque anni.

Le maggiorazioni di cui ai precedenti capoversi sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente non si superino i 38 anni di età.

Le nomine dei vincitori dei detti concorsi saranno effettuate dopo quelle di cui alla lettera a) del presente articolo.

ART. 4.

I ruoli civili dei geofisici, assistenti di aerologia e cartografi di aerologia, sono conservati con carattere transitorio.

Essi risulteranno inizialmente costituiti dai soli posti dei singoli gradi che rimarranno di fatto occupati dopo i trasferimenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, salvo quanto potrà essere disposto in base al terzo comma del presente articolo.

I posti che successivamente si renderanno vacanti saranno portati in diminuzione negli organici come sopra risultanti a partire dai gradi iniziali.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le condizioni di carriera eventualmente necessarie per i funzionari dei ruoli stessi che — per qualsiasi ragione — non conseguano la nomina ad ufficiale in servizio permanente secondo le norme della presente legge.

Integrazione dell'articolo 20 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-X, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-X, n. 808, concernente le indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica. (54)

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 20 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, concernente le indennità da corrispondere al personale mi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

litare e civile della Regia aeronautica è ag-
giunto il seguente capoverso:

«Durante le punizioni di rigore (arresti di fortezza, arresti di rigore, sala di rigore, prigione di rigore) e per il periodo di tempo nel quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate, i compensi e soprassoldi giornalieri per servizi od incarichi speciali vengono ritenuti agli interessati e versati all'Opera Nazionale per i figli degli aviatori ».

Proroga a tutto l'anno 1939-XVII-XVIII del termine stabilito dal Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1218, per la nomina in servizio permanente effettivo di sottotenenti dell'arma aeronautica, ruolo specialisti, categoria automobilisti. (55)

ARTICOLO UNICO.

La facoltà accordata con Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1218, al Ministro per l'aeronautica di ricoprire, fino a tutto l'anno 1938, i posti vacanti nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo della categoria automobilisti del ruolo specialisti dell'arma aeronautica, mediante nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo degli idonei nel concorso bandito con decreto ministeriale 17 settembre 1937-XV, è prorogata a tutto l'anno 1939-XVII per la copertura dei posti disponibili nell'anno stesso.

Modifiche al Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, relativo al riordinamento dei corpi consultivi della Regia marina. (63)

ARTICOLO UNICO.

Al Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei Corpi Consultivi della Regia Marina, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, e sue successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel penultimo comma dell'articolo 9 le parole « un sostituto avvocato generale dello Stato o vice avvocato dello Stato » sono sostituite con le seguenti: « un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 5° ».

L'ultimo comma dell'articolo 13 è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Il Presidente del Comitato deve invitare a partecipare alle sedute del Comitato, senza

voto deliberativo, l'ufficiale Ammiraglio Ispettore delle Artiglierie e Munizionamento e l'ufficiale Ammiraglio Ispettore delle Armi Subacquee ogni qualvolta si trattino questioni di loro competenza e ognuno per la parte di propria competenza.

Il Presidente del Comitato ha, inoltre, facoltà di invitare ad intervenire alle sedute del Comitato, senza voto deliberativo, ufficiali di qualunque corpo e grado, specialmente versati nelle questioni sottoposte al Comitato, anche se non destinati alla Capitale; nei casi in cui gli ufficiali non siano destinati alla Capitale l'esercizio di tale facoltà è subordinato all'autorizzazione del Ministro ».

L'ultimo comma dell'articolo 19 è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Il Presidente del Comitato deve invitare a partecipare alle sedute del Comitato, senza voto deliberativo, l'ufficiale Ammiraglio Ispettore delle Artiglierie e munizionamento e l'ufficiale Ammiraglio Ispettore delle Armi Subacquee ogni qualvolta si trattino questioni di loro competenza e ognuno per la parte di propria competenza.

Il Presidente del Comitato ha, inoltre, facoltà di far intervenire alle sedute del Comitato, senza voto deliberativo, ufficiali di qualunque corpo e grado specialmente versati nelle questioni sottoposte al Comitato, anche se non destinati alla Capitale; nei casi in cui gli ufficiali non siano destinati alla Capitale, l'esercizio di tale facoltà è subordinato all'autorizzazione del Ministro ».

Estensione agli aventi diritto dei militari ed assimilati dispersi in servizio non isolato all'estero delle norme del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1671 concernente la liquidazione dei capitali assicurati agli aventi diritto dei militari e assimilati dispersi in Africa Orientale Italiana. (100)

Per la liquidazione di capitali dipendenti da assicurazioni sulla vita, contratta da militari o assimilati dispersi in servizio non isolato all'estero, si applicano, con effetto dal 5 maggio 1936-XIV, in favore degli aventi diritto dei militari o assimilati predetti, le disposizioni del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1671 (convertito in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2230) concernente la liquidazione dei capitali assicurati agli aventi diritto dei militari o assimilati dispersi in Africa Orientale Italiana.

Conversione in legge con modificazione del Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, che reca varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (102)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, che reca varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, *con la seguente modificazione:*

« L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Nel primo comma dell'articolo 16 del testo unico predetto le parole « dai tenenti », sono sostituite dalle altre « dagli ufficiali inferiori »;

« Nel secondo comma del medesimo articolo le parole « tra i tenenti », sono sostituite dalle altre: « fra gli ufficiali inferiori ».

Conversione in legge con modificazione del Regio decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2095, recante aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito. (98)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2095, recante aggiornamenti alle disposizioni vi-

genti sull'ordinamento del Regio esercito, *con le seguenti aggiunte:*

Il primo comma dell'articolo 22 del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, quale risulta modificato dalle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1554, è sostituito dal seguente:

« I distretti militari sono 104 ».

È abolita la denominazione, prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1554, di « Comando truppe Regio esercito delle Isole Italiane dell'Egeo » per le truppe del Regio esercito dislocate nelle Isole stesse.

Il primo comma dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 10 maggio 1937-XV, n. 1046, recante aggiornamenti alle disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari, quale risulta modificato dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1555, è sostituito dal seguente:

« Ciascun comando di difesa territoriale dipende dal comando di corpo d'armata nella cui circoscrizione ha sede e ad esso fa capo per tutto quanto non concerne la difesa del territorio, il personale in congedo e il reclutamento ».

